

DCO 26/11

Modifica dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 gennaio 2007, n. 11/07, finalizzato all'introduzione di misure volte a promuovere l'adempimento degli obblighi di separazione funzionale e contabile a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 5 settembre 2011

1. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Il presente documento illustra le osservazioni al documento di consultazione recante “*Modifica dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 gennaio 2007, n. 11/07, finalizzato all’introduzione di misure volte a promuovere l’adempimento degli obblighi di separazione funzionale e contabile a carico dei soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas*” (di seguito: DCO 26/11) predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in data 7 luglio 2011.

Vengono di seguito evidenziate le principali considerazioni rimandando ai successivi paragrafi l’analisi puntuale di ciascun punto di discussione.

Anigas ritiene corretta l’individuazione, da parte dell’Autorità, di misure finalizzate a promuovere il corretto funzionamento delle raccolte dati sottostanti alla delibera 11/07. Le proposte, tuttavia, risultano essere eccessivamente penalizzanti per gli operatori, soprattutto laddove prevedono la sospensione delle erogazioni da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico e del Gestore dei Servizi Energetici con conseguenti effetti finanziari rilevanti: ciò in ragione dell’elevata complessità e variabilità nel tempo della struttura delle raccolte dati interessate dalla proposta di nuova disciplina. In termini di rilevanza degli effetti finanziari, non è peraltro da trascurare il fatto che i saldi di perequazione costituiscono elemento fondamentale dei ricavi del conto economico dell’operatore interessato.

Per quanto sopra, si intende rappresentare all’Autorità la necessità di introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle raccolte dati, quali la comunicazione agli operatori delle variazioni agli schemi con anticipo, al fine di consentire la predisposizione dei dati a valle di eventuali opportuni chiarimenti. Al riguardo sarebbe opportuno che la modulistica per l’invio delle informazioni previste fosse resa disponibile dall’Autorità nei termini stabiliti dall’art. 32 del TIU (30 novembre dell’anno precedente l’esercizio cui si riferiscono i dati) e che fosse corredata da un manuale applicativo e/o da indicazioni di compilazione più dettagliate rispetto a quanto si è avuto modo riscontrare nelle passate edizioni della raccolta dati. In questo modo si consentirebbe alle imprese di conoscere in anticipo, rispetto all’avvio dell’esercizio interessato, eventuali nuove informazioni o disaggregazioni che vengono richieste per la prima volta e di predisporre quindi per tempo gli opportuni strumenti di rilevazione contabile.

Proprio a tal fine sarebbe molto utile poter disporre anche di istruzioni di compilazione dettagliate prevedendo, ad esempio, indicazioni specifiche su come debbano essere evidenziati nuovi dati che vengono richiesti (per la prima volta).

Si evidenzia inoltre che dati di nuovo tipo possono sicuramente essere predisposti per il periodo a venire, nel caso di pubblicazione della modulistica e relative istruzioni anticipata rispetto all'esercizio interessato, ma non sempre possono essere disponibili in maniera puntuale per il passato, ovvero in termini di dati storici. In tal caso dovrebbero essere sempre indicati gli eventuali driver o modalità tecniche di allocazione diverse da quelle previste dai principi contabili di riferimento da utilizzare, al fine di consentire una rendicontazione omogenea da parte delle imprese e tenuto conto che il riferimento alle "fonti contabili obbligatorie" può risultare in taluni casi insufficiente e non direttamente utilizzabile.

Si propone inoltre l'introduzione di misure di carattere pecuniario anziché finanziario, commisurate alla rilevanza dell'inadempimento, maggiore in caso di omissione, minore in caso di ritardo. La valutazione della gravità dell'inadempimento dovrebbe comunque tenere conto degli elementi di flessibilità sopra indicati, considerando che eventuali modifiche o innovazioni rispetto a raccolte dati precedenti non dovrebbero comportare un approccio di tipo sanzionatorio in caso di rettifiche od omissioni non rilevanti.

2. OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

Proposta di modifica al TIU

S1. Si condivide l'impostazione proposta per la modifica del TIU finalizzata all'introduzione di misure incentivanti volte a promuovere l'adempimento degli obblighi di separazione funzionale e contabile da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas?

Anigas comprende e condivide la necessità di promuovere l'adempimento degli obblighi di separazione funzionale e contabile da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.

Come meglio specificato nella risposta al successivo quesito, si ritiene tuttavia opportuno che le misure orientate a tale risultato tengano conto, fra i vari fattori, anche della complessità e variabilità nel tempo del sistema di acquisizione di informazioni di natura contabile e tecnica posto in essere dall'Autorità.

S2. Quali misure si ritengono condivisibili e quali no? Per quali motivi?

Non si condivide la proposta per la quale la Cassa Conguaglio per il settore elettrico sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti dei conti annuali separati. Pur comprendendo infatti l'importanza che i dati contabili rivestono nella corretta regolamentazione del settore, Anigas ritiene che tale misura, che comunque non esclude la possibilità per l'Autorità di adottare provvedimenti prescrittivi e sanzionatori, comporti rilevanti effetti finanziari che risulterebbero eccessivamente penalizzanti per gli operatori, anche alla luce della complessità e variabilità del sistema di rilevazione posto in essere dall'Autorità.

In ogni caso, si riterrebbe comunque necessario, in una logica così strutturata, elencare tassativamente le compensazioni eventualmente soggette a moratoria, in modo da evitare conseguenze sproporzionate ed illogiche (si pensi, ad esempio, alla sospensione di eventuali compensazioni rivolte al cliente finale per il mero tramite dell'operatore).

Più in dettaglio, si segnala infatti che, con la raccolta dati inerente i conti annuali separati, l'Autorità ha istituito un sistema molto complesso di acquisizione di informazioni di natura contabile e tecnica, che per la sua articolazione mette a volte gli operatori in difficoltà nella fase di reperimento dei dati richiesti. Inoltre, in occasione di ogni sessione di raccolta dati l'Autorità spesso introduce nuove richieste con riferimento ad esempio a dettagli delle grandezze fisiche, dei beni patrimoniali e degli schemi contabili. Tali modifiche emergono all'avvio delle raccolte dati medesime, allorquando la contabilità dell'esercizio precedente, oggetto della raccolta, è già chiusa. In tale quadro, l'eventualità che possa esservi qualche omissione o rettifica di dati è possibile e, come tale, non dovrebbe essere sanzionabile. Inoltre si segnala la complessità dell'*iter* di elaborazione, approvazione e trasmissione dei dati (anche per l'attività correttamente assegnata alle Società di revisione, soggetti terzi che esercitano il ruolo di certificazione dei dati fisico-contabili relativi all'*unbundling*) che rende assai ardua ogni modifica/integrazione dei dati.

Alla luce della disciplina proposta e delle criticità sopra descritte, si propone quanto segue:

- si riterrebbe corretta un'impostazione che preveda in generale, in luogo di effetti finanziari, misure di carattere pecuniario commisurate alla gravità dell'inadempienza commessa dall'operatore, distinguendo tra i casi di totale omissione e quelli di ritardato invio;
- con particolare riferimento alle richieste dell'Autorità che presentano elementi nuovi o diversi da quelli riscontrati in precedenti raccolte dati, la valutazione della gravità dell'inadempienza dovrebbe tenere conto di elementi di flessibilità in grado di accogliere eventuali piccole sistemazioni e rettifiche da parte degli operatori, sulla base anche di eventuali osservazioni fornite ex post dalla stessa AEEG; in virtù di ciò, non si ritiene opportuna l'introduzione di un'indennità amministrativa di importo fisso, ma si propone semmai l'introduzione di un'indennità variabile, quantificata caso per caso in base alla tipologia e alla natura della rettifica stessa e comunque non superiore ai 3000 euro già proposti dall'Autorità.

In alternativa all'applicazione automatica di un'indennità amministrativa a carico delle imprese, si propone di introdurre un meccanismo di possibili rettifiche successive all'invio dei dati analogo a quello già stabilito agli art. 31.12 e 55.6 del TUDG di cui alla deliberazione ARG/gas 120/08 per i dati di qualità/sicurezza; in altri termini potrebbero essere stabilite opportune tempistiche entro le quali, senza alcuna penalizzazione, sia possibile richiedere la rettifica di dati già inviati, fornendo evidenza dei dati da rettificare e relativa, adeguata motivazione; solo per eventuali richieste di rettifica presentate oltre i termini prefissati potrebbero essere applicata l'indennità e/o la penalità;

- l'obiettivo di garantire un corretto ed efficiente funzionamento del processo di raccolta e trasmissione dati da parte degli operatori potrebbe essere perseguito prevedendo che la struttura della raccolta dati fosse comunicata agli operatori con anticipo: ciò consentirebbe, attraverso eventuali fasi di condivisione e chiarimento, la risoluzione *ex-ante* di eventuali problematiche in un'ottica di collaborazione tra gli operatori e il Regolatore.